

FOGLIO INFORMATIVO CONFIRMING

Aggiornato al 01/01/2026

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 61.818.925,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

CHE COS'È IL CONFIRMING

Il Confirming è un servizio rivolto alle imprese (Clienti/e) che intrattengono rapporti commerciali con un cospicuo numero di Fornitori, i quali vantano pertanto, nei confronti delle stesse, crediti derivanti da prestazioni di servizi, lavori e/o fornitura.

Mediante il contratto di Confirming, il Cliente incarica la Banca di pagare a scadenza e per suo conto, i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai Fornitori ed oggetto di previa conferma della regolarità delle forniture da parte del Cliente, nei limiti del Plafond concesso. Sui crediti oggetto di conferma la Banca concederà al Cliente una dilazione onerosa dei termini di pagamento nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al Plafond concesso. Il tasso di interesse della dilazione potrà essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente. Il Cliente si obbliga nei confronti della Banca a riconoscere i crediti oggetto di incarico come dovuti senza eccezioni, dichiarando che si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili (Crediti confermati), nonché a rimborsare i Crediti confermati alla Banca alla scadenza prorogata.

La Banca potrà valutare di rendersi cessionario dei crediti confermati concludendo un contratto di cessione di credito con i Fornitori.

PRINCIPALI RISCHI

Il Cliente assume le obbligazioni del contratto di Confirming.

In particolare, il Cliente dichiara che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e che sono relativi a forniture regolarmente eseguite e si impegna incondizionatamente a rimborsare alla Banca senza eccezioni quanto pagato dalla Banca ai Fornitori.

I singoli Incarichi di Pagamento conferiti alla Banca nell'ambito del rapporto di Confirming hanno carattere irrevocabile. La Banca può sempre rifiutare l'Incarico di Pagamento se il Cliente è inadempiente o negli altri casi previsti dal contratto.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti i seguenti:

- in caso di mancato pagamento dei crediti alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di un tasso di interesse

per ritardato pagamento;

- inoltre, il mancato pagamento dei crediti o degli interessi e commissioni può comportare la decadenza dal beneficio del termine, quindi, la Banca può esigere immediatamente l'intero importo dovuto (art. 1186 cod. civ.) e il Cliente deve pagare gli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito;
- è a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso d'interesse, in aumento rispetto al tasso di partenza, sia a seguito di variazione unilaterale della Banca – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per la variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso d'interesse.
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo;
- la Banca può revocare, sospendere, ridurre o comunque modificare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond, dandone comunicazione al Cliente con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; la revoca, sospensione, modifica o riduzione del Plafond è efficace dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi gli effetti degli Incarichi di Pagamento già accettati alla data di ricevimento;
- la Banca avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Cliente con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

GESTIONE CONFIRMING	
Commissione Confirming (calcolata su base giornaliera sull'importo utilizzato dall'accettazione di ciascun Incarico di Pagamento fino alla data di scadenza del credito oppure fino alla data di eventuale cessione del credito)	0,166% massimo mensile, con liquidazione e addebito periodico a fine mese
SPESE DI INCASSO	
Spese insoluti (da applicare su ciascun documento di incasso insoluto o richiamato): - SDD	10,00 EUR massimo (+ spese vive reclamateci)
ALTRI SPESE	
Commissioni per invio certificazione bilancio ai revisori	150,00 EUR massimo
TASSO DI INTERESSE	
Tasso di interesse debitore nominale di dilazione	Tasso fisso in misura massima pari al 9,70% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito confermato fino alla data di scadenza della dilazione ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito confermato fino alla data di scadenza della dilazione ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Tasso di interesse debitore nominale per ritardato pagamento	Tasso fisso in misura massima pari al 9,70% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del

¹ Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

	credito fino alla data di effettivo pagamento ² . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread.
Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese ³ .
Criteri di calcolo interessi divisore	Anno civile
Periodicità di liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3, 30/6, 30/9, 31/12)

GIORNI DI FRANCHIGIA

Numeri di giorni, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse	0 giorni (fissi/lavorativi)
--	------------------------------------

GESTIONE RAPPORTO

Periodicità invio rendiconto	Trimestrale
Spese comunicazioni periodiche	Elettronico: 0,00 EUR Cartaceo: 0,00 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	0,40 EUR massimo
Periodicità liquidazione spese	Mensile o flat
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge
Spese di registrazione contratto e conseguenti	Nella misura prevista per legge

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: altre imposte, IVA se dovuta, oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), può essere consultato in filiale, nonché sul sito internet della Banca www.bancaifis.it.

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Il Portale myifis (servizio accessorio)

Il Portale myifis è il servizio telematico riservato alle imprese titolari di rapporti contrattuali con la Banca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contratto di Factoring, Confirming, Leasing, Noleggio) che consente al Cliente, per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza e previa attribuzione di credenziali di autenticazione, di accedere online all'area riservata, resa disponibile dalla Banca, per compiere operazioni dispositivo o informative, ivi incluse le istruzioni impartite alla Banca o la trasmissione o la ricezione di documenti informatici, a valere sui rapporti collegati di cui il Cliente stesso è titolare presso la Banca, secondo le modalità rese di volta in volta disponibili da quest'ultima.

Per i termini e le condizioni che regolano il contratto del Portale myifis offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza".

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA, RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Recesso dal contratto

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto di Confirming con una comunicazione munita di firma autografa ed inviata a mezzo raccomandata A/R, oppure con una comunicazione firmata digitalmente ed inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'altra parte, senza obbligo di motivazione, con preavviso di 30 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

20 giorni.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;

² Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

³ Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L’Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l’avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d’Italia, nonché un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d’Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all’ABF e sull’ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell’apposita Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d’Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all’Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L’utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l’Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica “La Centrale dei rischi in parole semplici” è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

Banca	Indica Banca Ifis S.p.A..
Cessione di Credito	Indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce a titolo oneroso alla Banca i propri crediti sorti da contratti di fornitura e/o servizi con il Cliente.
Cliente	Indica l’impresa Cliente della Banca che intrattiene rapporti commerciali con i Fornitori i quali vantano nei suoi confronti, crediti derivanti da prestazioni di servizi, lavori e/o fornitura.
Commissione Confirming	Commissione che remunerà gli oneri relativi agli Incarichi di Pagamento, i costi per l’istruttoria e ogni altro corrispettivo per la concessione del Plafond. La commissione è calcolata su base giornaliera dall’accettazione di ciascun Incarico di Pagamento fino alla data di scadenza del credito oppure fino alla data di eventuale cessione del credito.
Crediti confermati	Indica i crediti per i quali il Cliente abbia dichiarato che sono certi liquidi ed esigibili.
Dilazione	Indica la proroga onerosa dei termini di pagamento concessa dalla Banca al Cliente sui Crediti confermati.
Euribor	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell’Euribor da parte del Comitato di Gestione dell’Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l’ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
Flat	Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione.
Fornitori	Indicano i Fornitori che sono titolari dei crediti sorti da contratti di fornitura e/o servizi nei confronti del Cliente.
Incarico di Pagamento	Indica l’Incarico di Pagamento dei crediti confermati conferito dal Cliente alla Banca.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d’interesse contrattualizzato. Nell’ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato, il predetto indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di sostituzione degli indici, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del TUB e pubblicato sul sito internet della Banca.
Plafond	Limite massimo di rischio quantitativo e qualitativo che la Banca assegna al Cliente, disciplinato dal contratto di Confirming.

Spread	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso Floor	Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso d'interesse.

Venezia – Mestre, 01/01/2026